



Comune di Soragna

Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N° 3

DEL 06/03/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ADDIZIONALE IRPEF) PER
L'ANNO 2024**

ADUNANZA DI prima CONVOCAZIONE
SEDUTA pubblica ordinaria

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **sei** del mese di **Marzo**, alle ore **18:39**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sotto la presidenza del Sindaco Arch. Taccagni Marco, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo	P	A	N.	Nominativo	P	A
1	TACCAGNI MARCO	X		8	MARADINI MICHELA	X	
2	RASTELLI GIACOMO	X		9	BRIANTI FLORIANA	X	
3	PARONI SILVIA	X		10	IACONI FARINA SALVATORE	X	
4	MUSCIMARRO MONICA FRANCESCA	X		11	MARASI BETTY	X	
5	NOUVENNE GIOVANNI	X		12	ALINOV I VONNE	X	
6	TOSCANI MAURO	X		13	BERTINI UMBERTO	X	
7	MORI ELISA	X					

Totale Presenti: **13**

Totale Assenti: **0**

Partecipa Vice Segretario Dott. Andrea Ricco, che provvede alla stesura del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Taccagni Marco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 42, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede fra le competenze dell'organo consiliare, alla lettera f), l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate comunali, approvato con propria deliberazione n. 7 del 30/04/2021, ed in particolare l'articolo 5 che Indica:

“In via generale, a norma del D.lgs. n.267/2000, art. 172, comma 1 - lett. c), dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 448/2001 e dell’art.1, comma 169 della Legge n.269/2006, gli enti locali deliberano i regolamenti, le tariffe e le aliquote, relative alle entrate e ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Dato atto che presso il Comune di Soragna sono vigenti i seguenti tributi attivi, sui quali l'ente detiene autonomia regolamentare:

- TARI (tributo comunale sui rifiuti);
- IMU (nuova IMU)
- Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale IRPEF);

Avuto presente che, ai sensi del principio contabile applicato della programmazione – Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, modificato e integrato con D.M. 18/05/2018, il Documento Unico di Programmazione – DUP – con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione, deve definire, tra l'altro, gli indirizzi generali in relazione alle entrate, con particolare riferimento ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;

Considerato che l'attuale quadro di finanza pubblica prevede, in particolare:

- la competenza consiliare per l'approvazione delle aliquote e tariffe relative a IMU, TARI e addizionale IRPEF
- l'obbligo di inoltrare al Ministero dell'Economia e Finanze – MEF – le deliberazioni relative ad IMU esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
- per la TARI, l’inserimento nel citato Portale deve avvenire entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione

Richiamato l’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

Considerato altresì che per quanto riguarda l’IMU con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell’economia ha informato i Comuni della proroga all’anno 2025 dell’obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell’IMU utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall’art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);

Ritenuto che:

- in relazione alla componente imposta municipale propria (IMU): il mantenimento delle aliquote IMU nelle stesse misure già determinate e applicate nell'anno 2023, nell'ambito della potestà ammessa dalla Legge 160/2019, risponde all'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio, oltre che ad esigenze di equità fiscale;
- in relazione all'addizionale comunale all'IRPEF: la conferma dell'aliquota di applicazione del tributo, nella misura massima del 0,8%, e della soglia reddituale di esenzione in € 10.000,00 risponde all'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio, oltre che ad esigenze di equità fiscale;

Specificato che:

- ✓ è prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019;
- ✓ la Corte Costituzionale con sentenza n. 209/2022 ha riscritto il comma 741 legge n. 160/2019 che, in base alle abrogazioni decise, diventa: **“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Quello che conta, pertanto, è esclusivamente la residenza e la dimora del possessore, ovvero di colui che esercita sul fabbricato la proprietà o altro diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, indifferentemente dalla residenza o dimora del suo nucleo familiare, ovvero del coniuge.** Spetta al Comune la verifica dei requisiti, così come previsto dal D.Lgs 23/2011 art. 2 comma 10, (es. con il controllo dei consumi, scelta del medico di base ecc...); Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuto opportuno continuare ad agevolare, in quanto strumento utile a calmierare i costi degli affitti, i proprietari che concedono in locazione a soggetti residenti immobili con contratti-tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della L.431/98 dando atto che:

- In questi casi si applica la riduzione d'imposta del 25% e non si utilizza la detrazione per le abitazioni principali.
- L'agevolazione come disposto dall'art.9 comma 2 del Regolamento IMU si applica esclusivamente ai contratti muniti di scheda di calcolo contenente l'attestazione di conformità del contratto agli accordi territoriali, rilasciata da almeno una organizzazione sindacale dei proprietari o degli inquilini che hanno sottoscritto l'accordo come previsto dalle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i. e del Decreto Interministeriale Infrastruttura e Trasporti 16 gennaio 2017 e rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.
- Per poter applicare l'agevolazione prevista, è necessaria la presentazione di apposita comunicazione. Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni dai dati precedentemente comunicati. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;

Evidenziato l'articolo 1 della legge 197/2022, che prevede l'esclusione dal pagamento per gli immobili occupati abusivamente (commi 81 e 82) ed in particolare che se l'**immobile** è abusivamente **occupato**, il proprietario non è tenuto a pagare l'IMU purché sia stata validamente presentata denuncia all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva: questa fattispecie viene aggiunta alle altre cause di **esenzione** previste dal comma 759 della legge 160/2019 ma richiede che il contribuente inoltri preventivamente comunicazione al Comune su tale requisito per esercitare il diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione;

Considerato che, per quanto riguarda la TARI:

- ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha deliberato l'avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 e già recepito da ATERSIR;
- Si provvederà, con successivi atti e sulla base dei criteri stabiliti con le deliberazioni di ARERA ed elaborate dalla locale Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti – ATERSIR – a definire il PEF 2024 con il nuovo piano tariffario RTD_MTR2 dando atto che le previsioni iscritte in bilancio sono state stimate sulla base delle poste iscritte nell'anno 2022 (anno “a-2”);

Richiamati:

- l'articolo 149, comma 8, del T.U.E.L., che prevede il diritto dell'ente locale alla riscossione di tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza, con la relativa facoltà di determinazione degli stessi, anche in modo non generalizzato;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- Il Regolamento della Nuova IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 08/05/2020;
- il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con propria deliberazione n. 8 del 5 marzo 2007, e successivamente modificato con propria deliberazione n. 4 del 9 febbraio 2009;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'articolo 42;
- lo Statuto comunale vigente, e in particolare l'articolo 9;

Acquisiti gli esiti dei controlli interni, resi sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del T.U.E.L. e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni:

- dal Responsabile del settore Tributi D.ssa Michela Onesti, in merito alla regolarità tecnica - amministrativa, che ha espresso: «**parere favorevole**»;
- dal Responsabile del settore finanziario D.ssa Alice Dall'Aglio, in merito alla regolarità contabile, che ha espresso: «**parere favorevole**»;

Acquisito inoltre il **parere favorevole** del Vice Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'articolo 31 del vigente Statuto;

Atteso l'esito della votazione, resa in forma palese per appello nominale, che si riassume nelle seguenti risultanze:

Componenti assegnati n. 13, presenti n. 13, votanti n. 13, astenuti n. 0

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0

DELIBERA

- ✓ **Di confermare** le aliquote di applicazione e le agevolazioni ai fini dell'imposta municipale propria (**IMU**) per l'anno **2024**, nelle seguenti misure:

FATTISPECIE	ALIQUOTA %
ABITAZIONE PRINCIPALE NON DI LUSO	ESENTI
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO CAT. A/1, A/8 e A/9 e RELATIVE PERTINENZE (comma 748 L. 160/2019)	0,40
DETRAZIONE PREVISTA € 200,00	

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (comma 750 L. 160/2019)	0,10
BENI MERCE (comma 751 L. 160/2019)	ESENTI
TERRENI AGRICOLI (<i>posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli</i>) (comma 752 L. 160/2019)	ESENTI
TERRENI AGRICOLI (non <i>posseduti né condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli</i>) (comma 752 L. 160/2019)	0,80
FABBRICATI GRUPPO "D" (comma 753 L. 160/2019)	1,06
ALiquota ORDINARIA per altri immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (comma 754 L. 160/2019)	1,06

- ✓ Di precisare che
 - è prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019;
 - la Corte Costituzionale con sentenza n. 209/2022 ha riscritto il comma 741 legge n. 160/2019 che, in base alle abrogazioni decise, diventa: "*per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Quello che conta, pertanto, è esclusivamente la residenza e la dimora del possessore, ovvero di colui che esercita sul fabbricato la proprietà o altro diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, indifferentemente dalla residenza o dimora del suo nucleo familiare, ovvero del coniuge.* Spetta al Comune la verifica dei requisiti, così come previsto dal D.Lgs 23/2011 art. 2 comma 10, (es. con il controllo dei consumi, scelta del medico di base ecc...). Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- ✓ **Di continuare** ad agevolare, in quanto strumento utile a calmierare i costi degli affitti, i proprietari che concedono in locazione a soggetti residenti immobili con contratti-tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della L.431/98 dando atto che:
 - In questi casi si applica la riduzione d'imposta del 25% e non si utilizza la detrazione per le abitazioni principali.
 - L'agevolazione come disposto dall'art.9 comma 2 del Regolamento IMU si applica esclusivamente ai contratti muniti di scheda di calcolo contenente l'attestazione di conformità del contratto agli accordi territoriali, rilasciata da almeno una organizzazione sindacale dei proprietari o degli inquilini che hanno sottoscritto l'accordo come previsto dalle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i. e del Decreto Interministeriale Infrastruttura e Trasporti 16 gennaio 2017 e rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.
 - Per poter applicare l'agevolazione prevista, è necessaria la presentazione di apposita comunicazione. Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;

- ✓ **Di evidenziare** l'articolo 1 della legge 197/2022, che prevede l'esclusione dal pagamento per gli immobili occupati abusivamente (commi 81 e 82) purché sia stata validamente presentata denuncia all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva e il contribuente abbia inoltrato preventivamente

comunicazione al Comune su tale requisito per esercitare il diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione;

- ✓ **Di rinviare** l'adozione del piano finanziario e delle relative tariffe per la **TARI – TASSA SUI RIFIUTI** a seguito del piano finanziario definitivamente approvato dall'organo competente (ATERSIR), con il nuovo piano tariffario RTD_MTR2 per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (annualità 2024 2025 con riferimento all'anno "a-2");
- ✓ **Di confermare** l'aliquota di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024, nella misura del **0,8%** e la soglia reddituale di esenzione in € **10.000,00**;
- ✓ **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- ✓ **Di incaricare** il Responsabile del Servizio Tributi ad assumere gli atti di gestione conseguenti al presente provvedimento e ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale e di trasparenza prescritti dalla vigente normativa.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere, al fine di consentire la tempestiva definizione delle tariffe e la predisposizione del progetto di bilancio di previsione in tempo utile per l'approvazione definitiva entro gli attuali termini di legge;

Richiamato l'articolo 134 del T.U.E.L.;

Atteso l'esito della votazione, resa in forma palese per appello nominale, che si riassume nelle seguenti risultanze:

Componenti assegnati n. 13, presenti n. 13, votanti n. 13, astenuti n. 0,

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Arch. Taccagni Marco

Vice Segretario
Dott. Andrea Ricco